



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 14/04/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

BIANCOSPINO DANILO, Presidente e Relatore

ZUCCHINI GIOVANNI, Giudice

SALVO MICHELE, Giudice

in data 14/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3987/2022 depositato il 10/10/2022

proposto da

Capitan Stock S.r.l. - 07591210963

Difeso da

Alberto Maraschi - MRSLRT58D23E648I

Rappresentato da Francesco Saviano - SVNFNC65M09H931O

Rappresentante difeso da

Alberto Maraschi - MRSLRT58D23E648I

ed elettivamente domiciliato presso alberto.maraschi@lodi.pecavvocati.it

contro

Societa' Gestione Riscossione Tributi-S.p.a.(so.ge.r.t.) - 05491900634

Difeso da

Carmina Maria Federica Perrotta - PRRCMN87P52B963F

Sebastiano Piscopo - PSCSST86L29F839T

ed elettivamente domiciliato presso carminamariafedericaperrotta@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022-2126 TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14.12.2022 CAPITAN STOCK Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Alberto Maraschi, impugna avviso di accertamento TARI per l'anno 2019 di SOGERT-Società Gestione Riscossione Tributi Spa, Società affidataria del servizio di riscossione del Comune di Bresso.

Lamenta la ricorrente che l'avviso si riferisce anche alle annualità 2014, 2015 e 2016, prescritte, l'illegittimità della contestuale irrogazione delle sanzioni e la mancata contabilizzazione di importi già corrisposti per complessivi € 2.250,00, concludendo per la nullità e/o l'inefficacia assoluta dell'impugnato avviso di accertamento, in ogni caso la riduzione degli importi dovuti in ragione di quanto già corrisposto e vittoria di spese, da distrarre a favore del difensore antistatario.

Si è costituita in giudizio SOGERT SPA, difesa dall'avv. Carmina Maria Federica Perrotta, deducendo l'avvenuta preventiva notifica dei titoli esecutivi con riferimento ai quali risultava agli atti una regolare richiesta di rateizzazione formalizzata in data 12.12.2019, con contestuale riconoscimento del debito tributario in oggetto e conseguente interruzione del termine del decorso del termine di prescrizione. Propone conciliazione giudiziale con riferimento alle somme già corrisposte e riduzione della pretesa in complessivi € 11.023,71, producendo provvedimento di sgravio corrispondente. Conclude la parte resistente per il rigetto del ricorso e vittoria di spese, da distrarre a favore del difensore antistatario.

Alla pubblica udienza del 14 aprile 2023, sentite le parti come da verbale, il ricorso è trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte prende atto dell'avvenuto sgravio, che registra i versamenti pregressi della Società contribuente per € 2.250,00 e riduce la pretesa impositiva ad € 7.494,00 oltre a spese, interessi e sanzioni dagli originari € 9.744,00 oltre sanzioni ed interessi per un totale di € 12.673,71.

In merito osserva la Corte come il provvedimento di sgravio mantenga inalterato l'importo delle sanzioni irrogate.

Tali importi risultano illegittimamente computati perché non risultano adeguate le sanzioni ai nuovi importi ridotti quanto a sanzioni sulle somme non corrisposte.

Nel merito, rileva la Corte come l'avviso sia relativo agli anni dal 2014 al 2019 senza alcuna distinta delle somme dovute e sia pertanto carente di motivazione, recando un importo complessivo; quanto alla documentazione prodotta dalla resistente, qualificata come istanza di rateazione, in realtà essa appare come composta di due ricevute di bonifico riferite agli anni 2014 e 2015 e di una comunicazione del Comune di Bresso, Ufficio tributi, irrilevante ai fini del giudizio.

La pretesa impositiva risulta quindi carente di motivazione e illegittima per quanto sopra esposto quanto alle

sanzioni irrogate.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso impugnato. Condanna parte resistente alle spese che liquida in € 1.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, da riconoscersi al difensore antistatario avv. Alberto Maraschi.